

**SPAZIO RISERVATO AL
PROTOCOLLO**

Al Comune di Villa San Giovanni (RC)
Ufficio Tributi

protocollo@pec.comune.villasangiovanni.rc.it

SEDE

Oggetto: ISTANZA DI RATEIZZAZIONE¹ redatta secondo quanto previsto dal "Regolamento per la disciplina delle Procedure di rateizzazione, rimborso e compensazione dei tributi e delle entrate comunali" approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 26/04/2021.

(Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

Il/La Sottoscritto/a _____

nato/a a _____ (____) il ____/____/____, CF/ P.IVA _____

residente in _____ (____), indirizzo _____,

c.a.p. _____, telefono _____ cellulare _____,

e-mail _____ -, PEC _____

IN PROPRIO

IN QUALITÀ' DI _____ della Società _____

CF/P.IVA _____, avente sede legale in _____ (____),

indirizzo _____, c.a.p. _____, telefono _____

e-mail _____, PEC _____

dovendo pagare la **SOMMA TOTALE** di € _____ a seguito dei seguenti atti:

TIPOLOGIA ATTO	NUMERO ATTO	TRIBUTO	IMPORTO

¹ Compilare il modulo con caratteri stampatello e barrare le caselle di interesse con una X.

CHIEDE

La rateizzazione del pagamento in n. _____ rate mensili.

Consapevole della responsabilità penale cui si può incorrere per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

di trovarsi in una **temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica** e al riguardo

ALLEGA

Documento di riconoscimento in corso di validità e CF

di essere consapevole che nel caso di mancato pagamento di 2 (due) rate consecutive o di almeno 4 (quattro) rate non consecutive:

- a) opera automaticamente la decadenza dal beneficio di rateizzazione senza alcuna comunicazione al riguardo;
- b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- c) il carico dell'importo residuo non potrà essere più rateizzato;
- d) il debito residuo può essere estinto esclusivamente mediante unico pagamento;

di essere consapevole che in caso di decadenza dalla rateizzazione si procederà all'iscrizione nel ruolo coattivo per l'eventuale debito residuo ancora dovuto;

di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

_____ li _____

FIRMA

Estratto "Regolamento per la disciplina delle Procedure di rateizzazione, rimborso e compensazione dei tributi e delle entrate comunali" approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 26/04/2021.

Art. 2

Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione

1. Il provvedimento di rateizzazione ha natura eccezionale e può essere concesso, alle condizioni e nei limiti indicati di seguito.

2. Le persone fisiche e le persone giuridiche, che si trovano in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica ad adempiere ai doveri di contribuenti, intendendosi per tale tutto ciò che comporta una diminuzione del reddito che può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, in difficoltà di mercato, in calamità naturali riconoscibili, possono chiedere, con istanza scritta e motivata da inoltrare in carta libera, e ad condizione di inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni, una eventuale rateizzazione del debito scaturente da: avvisi bonari, avvisi di accertamento esecutivi, avvisi di liquidazione, intimazioni e solleciti di pagamento, etc., con rata non inferiore ad € 50,00 maggiorata degli interessi legali, le eventuali sanzioni, gli interessi di mora per mancato e/o ritardato pagamento e gli interessi dovuti per la rateizzazione a decorrere dalla data di scadenza del debito sino al saldo.

3. **Per i debiti fino a € 20.000 (euro ventimila/00)** il contribuente deve obbligatoriamente allegare alla richiesta la seguente documentazione:

Persone fisiche e ditte individuali:

- a. dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica;

Società di persone (Società semplici, S.N.C., S.A.S.):

- a. dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica;
- b. visura camerale aggiornata;
- c. copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata;

Società di capitali o comunque soggette all'obbligo di deposito del bilancio:

- a. dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica;
- b. copia dell'ultimo bilancio di esercizio approvato
- c. prospetto di calcolo dell'indice di liquidità, che deve risultare inferiore a 1, sottoscritto da revisori legali dei conti, o da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, o consulenti del lavoro.

4. **Per i debiti superiori a € 20.000 (euro ventimila/00)**, il contribuente deve obbligatoriamente allegare alla richiesta la seguente documentazione:

Persone fisiche e ditte individuali:

- a. dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica;

Società di persone (Società semplici, S.N.C., S.A.S.):

- a. dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica;
- b. copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- c. visura camerale aggiornata;
- d. prospetto di calcolo dell'indice di liquidità e dell'indice alfa relativo a un periodo di riferimento chiuso da non oltre 2 mesi dalla data di presentazione dell'istanza di rateizzazione, redatto su base:
 - annuale;
 - infrannuale. In tal caso, ai fini della determinazione dell'indice Alfa, occorre indicare se il totale valore ricavi e proventi è stato determinato utilizzando la formula (totale valore ricavi e proventi infrannuale/numero di mesi cui si riferisce tale valore) x 12 sottoscritto da un soggetto abilitato;
- e. copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata.

Società di capitali o comunque soggette all'obbligo di deposito del bilancio:

- a. dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica;
- b. visura camerale aggiornata;
- c. copia dell'ultimo bilancio di esercizio approvato e depositato al Registro delle Imprese;
- d. relazione dell'organo amministrativo nella quale dovranno essere indicati:
 - i motivi che determinano l'impossibilità di far fronte al pagamento in unica soluzione del debito,

- la presenza di elementi dell'attivo patrimoniale idonei ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali e quindi l'esistenza dei mezzi necessari per far fronte al pagamento del debito,
- in alternativa al punto precedente, la disponibilità da parte di terzi a garantire il pagamento rateale mediante fideiussione bancaria, polizza fideiussoria, ovvero ipoteca di primo grado su beni, con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore;
- attestazione di un professionista abilitato.

5. Le istanze prive della necessaria documentazione a sostegno non saranno prese in considerazione.

6. Indipendentemente dai summenzionati limiti, alle persone fisiche e giuridiche che non possano documentare una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica la rateizzazione può essere concessa soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute, compresi le sanzioni e gli interessi.

7. In ogni caso, la ripartizione dell'importo dovuto può essere concessa come di seguito:

Fascia di importo da rateizzare	Numero di rate mensili
Fino ad un importo massimo di euro 1.000,00	Massimo 20 rate
Importi da euro 1.000,01 ad euro 3.000,00	Massimo 36 rate
Importi da euro 3.000,01 ad euro 6.000,00	Massimo 48 rate
Importi da euro 6.000,01 ad euro 10.000,00	Massimo 72 rate
Importi superiori a euro 10.000,01	Massimo 84 rate

Per debiti oltre i 20.000,00 Euro, la rateizzazione può essere concessa soltanto:

- a) previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute, compresi le sanzioni e gli interessi;
- b) prestando garanzia mediante polizza fideiussoria bancaria od assicurativa, ovvero mediante altro strumento ritenuto idoneo;

8. La rateizzazione non può essere accordata:

- a. quando è iniziata la procedura esecutiva ovvero il pignoramento mobiliare o immobiliare o il fermo amministrativo;
- b. quando per lo stesso debito è intervenuta la decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione, ai sensi dell'art 5 del presente Regolamento;
- c. in caso di ricorso avverso l'atto che ne ha generato la pretesa tributaria.
- d. se è stato depositato un accordo di ristrutturazione (art. 182-bis R.D. n. 267/1942 – Legge fallimentare), una domanda di concordato preventivo (art. 161 R.D. n. 267/1942 – Legge fallimentare) ovvero una proposta di accordo o di piano per la composizione della crisi da sovraindebitamento (artt.6 e seguenti Legge n. 3/2012).

Art. 3

Procedura per la concessione della rateizzazione

1. Il numero massimo di rate mensili da accordare nella misura di cui al comma 7 dell'art. 2 e il corrispondente importo sarà calcolato in proporzione al debito tributario e/o patrimoniale maturato per il quale viene autorizzata la rateizzazione, compresi gli interessi legali, le eventuali sanzioni, gli interessi di mora per mancato e/o ritardato pagamento e gli interessi dovuti per la rateizzazione.

Art. 4

Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La presentazione della richiesta di rateizzazione e le autocertificazioni richieste – formulate su modulo appositamente predisposto e pubblicato sul sito dell'Ente - dovrà essere depositata presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Villa San Giovanni (RC) entro i termini di definitività dell'atto, e dovrà contenere:

- l'espressa richiesta con cui si autocertifica la motivata di rateizzazione;
- gli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario e/o patrimoniale (avvisi, ruoli etc.);
- copia documento di riconoscimento in corso di validità;
- la copia della documentazione contabile (se richiesta).

2. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva di cui al Capo II del D.P.R. 602/73 (esecuzione forzata, fermo amministrativo di beni mobili registrati, iscrizione di ipoteca su beni immobili ecc).